

Consiglio di Stato. Criteri da approfondire

# Tariffe dell'acqua, si riapre la partita Parola ai professori

Guglielmo Saporito

**Sulla corretta formazione delle tariffe del servizio idrico** la parola passa a un collegio di docenti universitari esperti di economia industriale, provenienti da tre atenei. All'interno di un contenzioso tra associazioni di consumatori e Autorità per l'energia elettrica e del gas, il Consiglio di Stato, con ordinanza 4745 del 14 ottobre 2015, ha chiamato questo team ad approfondire i criteri tecnici con cui si forma il "quantum" richiesto agli utenti, rimettendo in discussione il **sistema di calcolo**.

I giudici amministrativi vogliono vederci chiaro sul sistema di calcolo adottato dopo che il referendum del 2011 (il cui esito è stato recepito nel Dpr 116 del 2011) ha escluso che l'acqua si possa erogare ricavandone un profitto, abrogando parzialmente l'articolo 154 del Dlgs 152 del 2006, cioè la norma che descrive il contenuto della tariffa servizio idrico.

Quest'ultima è calcolata tenendo presenti le opere idriche e i relativi costi di gestione, i costi delle aree di salvaguardia, quelli relativi al funzionamento delle autorità di ambito, con un recupero integrale di quelli finanziari degli investimenti e della gestione: la volontà popolare ha eliminato la componente «adeguatezza della remunerazione del capitale investito» escludendo quindi che la tariffa debba remunerare in modo automatico questo capitale, senza distinguere tra quello preso a prestito (da banche o altri investitori) e quello proprio dal gestore.

L'insacco dell'ordinanza del Consiglio di Stato è una precedente sentenza del Tar di Milano (competente sugli atti dell'Autorità, sentenza Tar 780 del 2014) che dava ragione all'Autorità. Vediamo il fatto. La «remunerazione

del capitale investito» avviene con un parametro del 7% che è identico (Dm 1 agosto 1996) sia per il capitale preso a prestito dal gestore, sia per il capitale proprio. Il tasso deriva dalla redditività dei titoli di Stato a dieci anni ed è funzionale ad agevolare gli investimenti, soprattutto privati, nel settore dei servizi idrici ai quali si garantisce una remunerazione prestabilita del capitale.

Le associazioni dei consumatori (*in primis* Codacons) hanno però fatto ricorso proprio sul punto: non sarebbe legittimo remunerare allo stesso modo (innalzando le tariffe sugli utenti) capitale di debito proveniente dall'esterno e capitale proprio dal gestore perché così si reintrodurrebbe quella generica «adeguatezza della remunerazione del capitale investito» che il referendum del 2011 ha eliminato.

Secondo il Tar milanese, invece, il «recupero dei costi» dei servizi idrici cui si fa fronte imponendo agli utenti le tariffe, deve coprire integralmente tutti i costi, e tra questi anche il costo di investimento del capitale proprio del gestore. Se quindi il gestore impegna capitale proprio investendo sugli impianti, ha diritto alla stessa remunerazione dell'investitore privato scaricandone poi il costo sulla tariffa.

Ora, per volontà del Consiglio di Stato, la *querelle* passa ai professori che dovranno verificare se la tariffa, che deve coprire i costi del capitale proprio investito dal gestore, sia calcolata con corretti parametri relativi sia al tasso d'interesse sia alla componente di copertura della rischiosità. Si tratta dello stesso quesito posto sulla scheda referendaria del 2011, ma questa volta sarà risolto con pagine e pagine di calcoli e formule.